



## TRIBUNALE DI FIRENZE

*Presidenza*

*Viale Guidoni n.61 – 50127 Firenze – tel. 0557996279*

***e-mail: [presidenza.tribunale.firenze@giustizia.it](mailto:presidenza.tribunale.firenze@giustizia.it)***

PROT. 1834

Firenze, 8 marzo 2020

DECR. N° 32

Il Presidente,

visto il DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020 n.11 recante "MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E CONTENERE GLI EFFETTI NEGATIVI SULLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA";

rilevato che nel suddetto provvedimento si prevede all'art. 1 che a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020;

ritenuto che vi sia pertanto l'urgente necessità di dare indicazioni univoche ai magistrati e al personale in ordine alla condotta da tenere fin dal 9 marzo 2020, giorno in cui, come di consueto, sono in programmazione udienze civili e penali;

DISPONE

Le udienze civili e penali del Tribunale di Firenze e degli uffici del Giudice di Pace di Firenze e di Empoli in calendario dal 9 al 22 marzo 2020 sono tutte rinviate di ufficio ad una data successiva al 22 marzo che i giudici provvederanno tempestivamente a comunicare alle relative cancellerie, (previa intesa con i rispettivi presidenti di sezione, per quanto riguarda i procedimenti del Tribunale).

Sono altresì rinviate a data successiva al 22 marzo 2020 le udienze domiciliari da svolgersi in tale periodo, e pertanto sono revocate le autorizzazioni all'utilizzo della macchina dell'Ufficio nel periodo 9-22 marzo 2020, salvo che non ricorra l'ipotesi sotto indicata sub a) punto n. 3, nel qual caso i giudici provvederanno a chiedere nuovamente al Presidente del Tribunale l'autorizzazione all'utilizzo dell'auto di servizio, indicando espressamente le ragioni per cui ritengono non differibile l'udienza.

Fanno eccezione, e quindi saranno regolarmente tenute le udienze nelle

seguenti tipologie di procedimenti :

a) Settore Civile

1-nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;

2- nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;

3-nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

4-nei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ( i TSO);

5-nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 ( interruzione della gravidanza di donna minore o incapace);

6-nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

7-nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;

8-nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile ( quando il Tribunale è organo di appello) ;

9-in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso ( che può riguardare non solo i procedimenti cautelari in senso stretto, ma anche tutti quei procedimenti in cui, per specifiche ragioni risultanti dagli atti, possa derivare dal ritardo un grave pregiudizio per le parti - si pensi ad esempio alle udienze presidenziali di separazione ove il giudice debba dare i provvedimenti provvisori relativi all'assegno e all'affidamento dei minori e risulti che uno dei due coniugi non abbia alcuna fonte di sostentamento per sé e per la prole e dal ritardo della trattazione , e quindi dal differimento della pronuncia del provvedimento, possa in concreto derivare un grave pregiudizio a una delle parti o ai minori -), la dichiarazione di urgenza per i procedimenti pendenti è fatta con provvedimento non impugnabile del giudice o del presidente del collegio. Qualora invece nel periodo dal 9 al 22 marzo si introducano procedimenti in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, nel caso l'azione giudiziaria sia introdotta con un procedimento cautelare in senso stretto la dichiarazione di urgenza nei procedimenti civili è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario con decreto non impugnabile in calce alla citazione o al ricorso, nei procedimenti di lavoro, cautelari e non, dal presidente della relativa

sezione, negli altri casi dai presidenti delle sezioni o dai magistrati incaricati della direzione delle sezioni cui tabellarmente compete la cognizione delle materie oggetto di iniziativa giudiziaria, che all'uopo vengono a ciò espressamente delegati con il presente provvedimento.

b) Settore penale

1-nella convalida dell'arresto o del fermo;

2-nei seguenti casi quando i detenuti, gli internati, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda:

- a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute o internate;
- b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
- c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;

3-nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

I magistrati si coordineranno con i rispettivi presidenti di sezione e con le cancellerie per l'attuazione dell'art.1 DL n. 11/20 secondo le indicazioni fornite nel presente provvedimento.

Si comunichi a tutti i magistrati togati ed onorari del Tribunale, ai magistrati degli uffici del Giudice di Pace di Firenze e di Empoli, alle cancellerie civili e penali del Tribunale e degli uffici del Giudice di Pace di Firenze e di Empoli, ai dirigenti amministrativi del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze, oltre che, per conoscenza, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore della Repubblica e all'Ordine degli avvocati di Firenze.

IL PRESIDENTE  
(F.to Marilena Rizzo)